

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Elezioni subito Pensioni

I gravi problemi del mondo del lavoro, emersi con la crisi economica, oltre ad evidenziare le difficoltà occupazionali dei vari settori, hanno messo in discussione il modello di sviluppo delle società post-industriali che deve essere ripensato e rivisto alla luce anche delle nuove emergenze.

In questa situazione difficile che stiamo attraversando ci pare indispensabile dotarci di quegli strumenti di correzione del mercato affinché la ripresa economica mondiale veda finalmente anche l'Italia protagonista.

Per fare questo però è necessario ripensare e ridimensionare il nostro modello di sviluppo e quindi — conseguentemente — dotarci di quei mezzi che ci consentano finalmente di operare con un disegno politico organico e funzionale. In primo luogo è necessario avere una classe politica nuova che dovrà inventare una nuova normativa per avviare il discorso sulla nuova struttura economica. Per troppi anni — ce ne stiamo accorgendo in questi mesi — le nostre risorse sono state indirizzate verso quei settori che anziché produrre posti di lavoro e ricchezza erano funzionali alle esigenze di qualche feudo politico, con la conseguenza che sono stati conservati posti di lavoro improduttivi sapendo benissimo che di là a poco tempo il problema si sarebbe riproposto in termini ancora più drammatici (come poi è avvenuto).

La cassa integrazione per le fabbriche del Nord e le forme di intervento parcellizzato e settoriale del Sud non sono forse la stessa faccia di un assistenzialismo spregiudicato e sfrenato che doveva servire a mantenere in Italia un sistema politico-economico che ha prodotto i guasti che tutti conosciamo?

Anche il sindacato c. d.

“maggiormente rappresentativo” (CGIL - CISL - UIL) ha le sue gravi responsabilità in quanto è stato complice dei partiti che hanno governato questo Paese e mentre per questi ultimi si può dire che la classe dirigenziale e il modello sono in discussione, il silenzio del sindacato Confederale sui grandi temi di scelte politiche è di una gravità inaudita. Il sindacato, anzi-

ché essere soggetto di scelte politiche forti continua per difficoltà interne a subire la gestione della quotidianità senza essere capace di un rinnovamento, almeno negli uomini.

Se dobbiamo ritenere attendibile la relazione del Governatore della Banca d'Italia nell'incontro in America con Agostino Scaramuzino

(continua in quarta pagina)

Il Ministero del Tesoro con circolare n. 54 del 16 giugno 1993 trasmessa dal Ministero della P. I. con C.M. n. 205 del 22 giugno 1993 ha fornito delucidazioni in merito alla normativa del D. L.vo n. 503 del 1992 riguardante il nuovo sistema pensionistico:

— l'anzianità di servizio posseduta ad una data stabilita (il riferimento è al 31 dicembre 1992) dovrà essere conteggiata in anni, mesi e giorni e quindi arrotondata;

— con riferimento alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1992 vi è da

osservare che i periodi di servizio riscattati o riuniti (a prescindere dalla data di presentazione delle domande) vanno esaminati con riguardo al periodo in cui sono stati prestati ed in tal senso dovrà essere rivista la normativa di cui alla C. M. n. 47/1993;

— alla data del 31 dicembre 1992 le donne (coniugate e con figli) con più di otto anni di servizio mantengono l'abbuono fino ad un massimo di cinque anni (anche in questo caso dovrà essere modificata la C.M. n. 47/1993).

ABBUONO

Anzianità al 31/12/92	Diritto pensione dal	Corrispondenza
9	29	34
10	27	32
11	26	31
12	25	30
13	24	29
14	22	27
15	21	26
16	20	25
17	19	24
18	17	22
19	16	21

il diritto è esercitabile entro il ventesimo anno da coloro che al 31 dicembre 1992 erano in possesso dei requisiti (anzianità di servizio prevista).

CIRCOLARE N. 54 DEL 16 GIUGNO 1993 - TESORO

OGGETTO: D. L.vo 30-12-92, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della L. 23-10-92, n. 421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Premesse

Con il D.L.vo 30-12-92, n. 503, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 305 di pari data, sono state introdotte, in attuazione dell'art. 3 della legge delega 23-10-92, n. 421, disposizioni recanti sostanziali modifiche al sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Le nuove norme si riferiscono sia al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (titolo I), sia alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive (titolo II) nonché a disposi-

(continua in seconda pagina)

F.I.S.

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Tel. 7005199 - 4940519 - Fax 7004911 - 4940476

La Federazione Italiana Scuola (F.I.S.)

CONSTATATA

la pervicacia del governo nell'assumere iniziative volte al degrado della scuola pubblica,

CONSTATATA ALTRESI'

l'assoluta acquiescenza e connivenza dei sindacati c.d. "maggiormente rappresentativi" (SNALS, CGIL, CISL e UIL), incapaci ad esempio, di prevenire e contrastare un decreto legge sostanzialmente anticostituzionale, che in modo irreversibile ha stravolto la scuola nel momento più delicato dell'inizio delle lezioni provocando tra l'altro un taglio di oltre 100.000 posti lavoro,

RILEVATA

la decisa volontà del governo di non procedere allo sblocco della dinamica retributiva,

GRAVEMENTE PREOCCUPATA

per un progetto di autonomia delle scuole destinato ad accrescere il divario fra le singole istituzioni scolastiche, provocando così un ulteriore degrado della scuola pubblica,

PROCLAMA

le seguenti azioni di sciopero così articolate:

DOCENTI: sciopero nella prima ora delle lezioni dei giorni 11 e 12 ottobre e nell'ultima ora dei giorni 15 e 16 ottobre.

PERSONALE ATA: astensione dal lavoro straordinario e applicazione del normale orario di servizio di 6 ore antimeridiane continuative dall'11 ottobre al 30 ottobre.

La FIS autorizza altresì le singole Segreterie provinciali a farsi promotrici di azioni di sciopero locale d'intesa con le altre forze sindacali e professionali.

Nuove disposizioni della

(dalla prima pagina)

zioni di carattere generale (titolo III) che riguardano tutte le gestioni previdenziali.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la uniforme applicazione, da parte delle Amministrazioni ed uffici interessati, delle disposizioni di più immediata efficacia per la parte relativa all'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato, disposizioni entrate in vigore a decorrere dal 1-1-93, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

In via preliminare si ritiene opportuno precisare la corrispondenza della terminologia utilizzata per la individuazione dei diversi trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29-12-73, n. 1092.

— **PENSIONE DI VECCHIAIA:** trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio o per il raggiungimento del limite massimo di 40 anni di servizio utile ai fini del diritto a pensione.

— **PENSIONE DI INVALIDITÀ:** trattamento spettante ai dipendenti cessati dal servizio per inabilità assoluta e permanente ovvero per inabilità alle mansioni del posto ricoperto, derivanti o meno da causa di servizio.

— **PENSIONE DI ANZIANITÀ:** trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per dimissioni, per decadenza o per destituzione dall'impiego, che abbiano comunque maturato i requisiti minimi stabiliti per il diritto a pensione.

— **PENSIONE AI SUPERSTITI:** trattamento di reversibilità spettante ai congiunti del pensionato.

Inoltre, le espressioni "requisiti assicurativi e contributivi" od "anzianità assicurativa e contributiva", più volte ripetute nel citato D. L.vo, vanno sostituite rispettivamente con le definizioni "servizio effettivo" e "servizio utile" indicate dall'art. 40 del D.P.R. 1092/73.

Ciò in relazione alle peculiarità del rapporto di impiego delle varie categorie di personale civile e militare, comprese quelle ricondotte alla disciplina civilistica e contrattuale dal D.L.vo 29/93, per quanto concerne il rapporto medesimo, peculiarità che incidono nella determinazione del periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione, come il riconoscimento "ope legis" di particolari periodi, le maggiorazioni previste da apposite norme, ecc.

Le disposizioni del citato art. 40 stabiliscono che nel "servizio effettivo" sono compresi tutti i servizi computabili in quiescenza per effetto di specifiche disposizioni o a seguito di riunione, ricongiunzione o di riscatto. Nel "servizio utile" vanno ricompresi gli aumenti nel computo dei servizi previsti dal Capo III del D.P.R. 1092/73 e da altre particolari disposizioni. Rimangono in vigore le disposizioni sull'arrotondamento contenute nello stesso art. 40. Pertanto,

nel caso che le disposizioni del D.L.vo 503/92 richiedano la verifica dei requisiti prescritti per il diritto a pensione ad una data stabilita, quale ad esempio quella del 31-12-92, il "servizio effettivo" espresso in anni, mesi e giorni dovrà essere considerato a tale data e successivamente arrotondato.

Nei casi in cui il D.L.vo in esame fa riferimento alle "anzianità contributive e assicurative" maturate alla data del 31-12-92, i servizi riscattati o ricongiunti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati, vanno considerati in relazione al periodo temporale al quale gli stessi si riferiscono.

Età per il pensionamento di vecchiaia (art. 5)

Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 5, comma 1, rinvia alle disposizioni del precedente art. 1 che fissano nuovi limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale, elevando con gradualità quelli in vigore al 31-12-92, da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne, come indicato nella Tab. A annessa al decreto 503/92 e riportata in allegato. Con lo stesso comma vengono confermati, se più elevati, i limiti di età, vigenti alla data del 31-12-92, per il collocamento a riposo d'ufficio nei singoli ordinamenti del pubblico impiego. Si precisa che la differenziazione dei limiti di età tra uomini e donne riguarda gli ordinamenti nei quali tale differenziazione sussiste in relazione alla normativa vigente al 31-12-92.

Con i successivi commi 2 e 3, si conferma la disciplina previgente in materia di limiti di età per il pensionamento nei confronti delle particolari categorie di dipendenti del settore pubblico privato tassativamente indicate.

Circa la applicazione, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, delle disposizioni che consentono la facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che detta facoltà, ove esercitabile, non influisce sulla retribuzione pensionabile e sul limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

Conseguentemente rimangono inalterate nel settore pubblico le aliquote di pensionabilità in vigore alla data del 31-12-92.

Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia (art. 6)

L'art. 6, comma 1, dispone l'applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della disciplina stabilita dal precedente art. 2 per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale obbligatorio, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia è ricono-

sciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

Tali limiti vengono estesi anche agli ordinamenti pensionistici del settore pubblico, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi se più elevati.

In fase di prima applicazione l'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a decorrere dal 1-1-93 fino al 1-1-2001, data dalla quale i nuovi limiti operano a regime. Detta gradualità viene stabilita in base alla Tab. B annessa al decreto 503/92 e riportata in allegato.

Conseguentemente, l'innovazione recata dal decreto 503/92 sostituisce il comma 1 dell'art. 42 del D.P.R. 29-12-73, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della L. 29-4-76, n. 177, nella parte relativa alla cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età del personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art.

pendente da causa di servizio nonchè per il diritto alla pensione di reversibilità.

In via transitoria, per il personale che ha maturato al 31-12-92 una anzianità assicurativa e contributiva tale da non consentire, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, il raggiungimento della nuova anzianità minima prevista per il diritto a pensione, si procede alla corrispondente riduzione di quest'ultima fino al limite di servizio richiesto dalla normativa in vigore alla predetta data del 31-12-92.

Pensionamenti di anzianità (art. 8)

L'applicazione della nuova disciplina prevista dal D.L.vo 503/92 per i pensionamenti di anzianità nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale si presenta, con riferimento alla data del 31-12-92, nei seguenti tre casi:

1) soggetti che hanno maturato il requisito di servizio prescritto alla predetta data per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età prevista

punto 2), il requisito minimo di servizio per la pensione anticipata di anzianità, viene elevato a 35 anni in tutti i casi.

Nei confronti del personale indicato al punto 3) che ha maturato, alla data del 31-12-92, un periodo di servizio compreso tra nove anni e il limite fissato dalla previgente normativa, il numero di anni mancanti al raggiungimento di quest'ultimo limite viene aumentato applicando i coefficienti indicati nella Tab. C annessa al D.L.vo 503/92 che si riporta in allegato.

Per l'applicazione dei coefficienti in questione, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 40 del D.P.R. 1092/73, che consente l'arrotondamento delle frazioni d'anno del servizio effettivo e del servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione, è stata predisposta la Tab. D allegata alla presente C.M. considerando il coefficiente corrispondente all'anzianità contributiva di 20 anni.

Nel caso della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, l'esercizio del diritto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del D.P.R. 1092/73 con il relativo differimento del pagamento della pensione, introdotto con l'art. 10 del D.L. 29-1-83, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 23-3-83, n. 79, viene consentito mediante l'applicazione dei nuovi limiti indicati nella tabella E, sia per la cessazione del rapporto di lavoro sia per la decor-

renza e la misura della pensione. Per le dipendenti che alla data del 31-12-92 possono far valere almeno 15 anni di servizio rimane invariato il previgente limite di 20 anni ai fini del diritto e della misura della pensione a condizione che si avvalgano del predetto beneficio entro il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto limite. Nei casi in cui le stesse, trascorso tale limite, permangono in attività, resta la facoltà di usufruire dell'aumento di servizio e del relativo differimento del pagamento della pensione per il raggiungimento delle nuove anzianità occorrenti per la misura e la corresponsione della pensione così come indicate nella richiamata tabella E. Si precisa che il requisito di dipendente "coniugata o con prole a carico" deve essere posseduto alla data di cessazione dal servizio. Per quanto attiene, inoltre, al termine del periodo di differimento del pagamento della pensione, stabilito dal citato art. 10 comunque al compimento del 55 anno, si evidenzia che tale limite di età va gradualmente elevato in relazione ai nuovi limiti indicati nella Tab. A (donne) in precedenza richiamata.

Le norme contenute nell'articolo in esame devono essere collegate con quelle di cui all'art. 1 del D.L. 19-9-92, n. 384, convertito, con modificazioni, nella L. 14-11-92, n. 384 con le quali è stata sospesa l'applicazione, fino al 31-12-93, delle disposizioni concernenti il diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità.

In particolare, la norma prevista dal comma 2-ter del citato art. 1 consente di conse-

MEMORIA CORTA

I notai e i giornalisti protestano perché il governo ha prelevato dalle loro casse di previdenza a titolo di prestito il 25 per cento dei contributi versati.

Cogliamo l'occasione per ricordare a tutti che nel 1981 il Governo scippò i professori di tutto il patrimonio dell'Istituto Kirner (con la scusa che era un ente inutile) che allora ammontava a ben 75 miliardi.

Il nostro augurio è che il governo faccia ancora di più, così da far comprendere anche a coloro che si ritengono immuni da simili rapine che la mannaia può calare per tutti.

52 del medesimo D.P.R. 1092/73, concernenti il personale militare.

Si devono intendere modificate dalla nuova disciplina sui limiti di contribuzione stabiliti per la pensione normale anche le disposizioni contenute nell'art. 219 del citato D.P.R. 1092/73 relative al personale dell'ex Ente Ferrovie dello Stato, ora Società per Azioni.

Le previgente normativa continua a trovare applicazione nei confronti del personale che ha maturato alla data del 31-12-92 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione.

Rimangono immutati i requisiti previsti per i casi di cessazione dal servizio diversi da quelli per raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio ed, in particolare, per infermità non di-

per il collocamento a riposo d'ufficio;

2) soggetti che hanno maturato un'anzianità di servizio non superiore ad otto anni;

3) soggetti che hanno maturato un'anzianità di servizio compresa tra nove anni e i limiti di servizio stabiliti per le singole categorie di dipendenti statali dalle disposizioni in vigore alla predetta data del 31-12-92.

Per il personale di cui al punto 1) è consentito il mantenimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità alle condizioni stabilite dalla previgente normativa anche per le cessazioni dal servizio successive alla data 31-12-92.

Per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina si trovano nelle condizioni previste al

normativa sulle pensioni

guire il pensionamento anticipato di anzianità alla data del primo settembre dell'anno in cui il dipendente, in possesso dei prescritti requisiti di anzianità, ne faccia richiesta.

Detta disposizione opera per l'intero periodo transitorio della nuova disciplina, fino alla data in cui per tutto il personale sarà richiesto per il diritto alla pensione anticipata l'anzianità di servizio di 35 anni.

Inoltre, la norma contenuta al comma 2-quinquies, limitatamente a coloro che alla data del 31-12-92 erano già in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianità, consente l'accesso alla pensione stessa a decorrere dal 1-1-94. In base a tale norma gli interessati possono conseguire il trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994.

Si ritiene opportuno rammentare che ai sensi del ripetuto art. 1, comma 2, lett. f) del D.L. 384/92, come modificato dalla legge di conversione 438/92, sono esclusi dalle limitazioni stabilite per le pensioni di anzianità, i trattamenti relativi al personale che possa far valere una anzianità contributiva o di servizio utile non inferiore a 40 anni. Inoltre nei casi di differimento della pensione alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 17/83 convertito, con modificazioni, nella L. 79/83, la decorrenza del differimento deve coincidere con la decorrenza del trattamento di pensione dovuto agli altri dipendenti nei cui confronti non opera tale disposizione; ciò in relazione a quanto disposto dai sopra indicati commi 2-ter e 2-quinquies.

Nuove disposizioni per il calcolo della pensione annua lorda diretta (artt. 7 e 13)

Il D.L.vo reca profonde innovazioni relativamente al sistema di determinazione dei trattamenti del regime generale e delle forme sostitutive ed esclusive.

In particolare, la base di calcolo della pensione, costituita dall'ultimo stipendio e dagli altri assegni o indennità pensionabili percepiti all'atto della cessazione dal servizio, viene sostituita dalla media delle retribuzioni pensionabili relativa ai periodi di riferimento indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7.

Si precisa che la media delle retribuzioni pensionabili in luogo dell'ultima retribuzione trova applicazione in tutti i casi di liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate spettanti ai dipendenti civili e militari dello Stato.

E' necessario definire preliminarmente il periodo di riferimento che è costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione e il 1-1-93.

Per i dipendenti che alla data del 31-12-92 possono far valere una anzianità contributiva, ovvero un periodo di servizio utile, pari o superiore a 15 anni, il suindicato periodo di riferimento è limitato agli ultimi 93 - 31-12-2012) si opera una

10 anni precedenti la data di decorrenza della pensione. Nella prima fase di applicazione della nuova normativa (1-1-riduzione pari al 50% del periodo intercorrente tra il 1-1-93 e la data di decorrenza della pensione, considerando le retribuzioni immediatamente precedenti la data di cessazione dal servizio.

Visto il richiamo esplicito ai mesi contenuto nel già citato art. 7, comma 3, il periodo di riferimento risulta, a regime, pari a 120 mesi e, nella fase transitoria, ove operata la riduzione pari al 50% si ottenga un numero non intero, occorre arrotondare per difetto.

Per i dipendenti in possesso alla data del 31-12-92 di un servizio utile inferiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile è pari a quello compreso tra la data del 1-1-93 e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Il comma 4 del medesimo art. 7 dispone che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le retribuzioni pensionabili da considerare nei periodi di riferimento sopra specificati formato oggetto di rivalutazione prendendo a base la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T. tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato. Per la uniforme applicazione di tale indicizzazione, che comunque non interessa i casi di pensionamento aventi decorrenza anteriore all'anno 1995, sono state fornite istruzioni uniformi per tutte le gestioni previdenziali da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con C.M. n. 46 - prot. 60827 - del 28-4-93. Per tale argomento si fa comunque riserva di successive specifiche istruzioni.

Occorre precisare che le voci che concorrono formare la retribuzione pensionabile sono quelle espressamente previste dalla normativa in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato, vale a dire lo stipendio e le altre indennità esplicitamente definite dalla legge utili a pensione.

Ai fini del calcolo della retribuzione media, si evidenzia che la stessa è determinata dalla somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento precedentemente individuato.

In concreto può farsi riferimento alla seguente formula:

$$R_m = R'p. m' + R''p. m'' + \dots$$

$$m' + m'' + \dots$$

dove: Rp = retribuzione pensionabile goduta nel periodo di riferimento.

m' numero dei mesi in godimento della R'p

m'' numero dei mesi in godimento della R''p

Considerato che non vengono modificate le aliquote di pensionabilità previste dalle disposizioni in vigore alla data del 31-12-92, che si riportano

Tabella A

Età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia		
Decorrenza della pensione	Uomini	Donne
Dal 1/1/94 al 31/12/95	61° anno	56° anno
Dal 1/1/96 al 31/12/97	62° anno	57° anno
Dal 1/1/98 al 31/12/99	63° anno	58° anno
Dal 1/1/2000 al 31/12/2001	64° anno	59° anno
dal 1/1/2002 in poi	65° anno	60° anno

Tabella B

Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia	
Periodi	Anzianità
Dal 1/1/93 al 31/12/94	16
Dal 1/1/95 al 31/12/96	17
Dal 1/1/97 al 31/12/98	18
Dal 1/1/99 al 31/12/2000	19
Dal 1/1/2001 in poi	20

Tabella D

Coefficiente di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento delle nuove anzianità prescritte (art. 42, comma 3, D.P.R. 1092/73: casi di conseguimento del diritto a pensione con 20 anni)				
A	B	C	D	E
anzianità al 31/12/93	anzianità mancante	coefficiente 20 anni	nuova anzianità mancante (BxC)	anzianità totale arrotondata (A+D)
9	11	2,25	24,75	34
10	10	2,25	22,50	32
11	9	2,25	20,25	31
12	8	2,25	18,00	30
13	7	2,25	15,75	29
14	6	2,25	13,50	27
15	5	2,25	11,25	26
16	4	2,25	9,00	25
17	3	2,25	6,75	24
18	2	2,25	4,50	22
19	1	2,25	2,25	21

Tabella E

Coefficiente di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento delle nuove anzianità prescritte (art. 42, comma 3, D.P.R. 1092/73: dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico). Caso di aumento del servizio effettivo sino al massimo di 5 anni						
A	B	C	D	E		
anzianità al 31/12/92	anzianità mancante	coefficiente 20 anni	nuova anzianità mancante (BxC)	anzianità totale arrotondata (A+D)	diritto	misura e corresponsione
9	11	2,25	24,75	34	29	34
10	10	2,25	22,50	32	27	32
11	9	2,25	20,25	31	26	31
12	8	2,25	18,00	30	25	30
13	7	2,25	15,75	29	24	29
14	6	2,25	13,50	27	22	27
15	5	2,25	11,25	26	21	26
16	4	2,25	9,00	25	20	25
17	3	2,25	6,75	24	19	24
18	2	2,25	4,50	22	17	22
19	1	2,25	2,25	21	16	21
Casi di immissione dal servizio entro il compimento del 20° anno, con requisito minimo di 15 anni alla data del 31/12/92						
A	B	C	D	E		
anzianità al 31/12/92	anzianità mancante	coefficiente 20 anni	nuova anzianità mancante (BxC)	anzianità totale arrotondata (A+D)	diritto	misura e corresponsione
15					15	20
16					15	20
17					15	20
18					15	20
19					15	20

(continua in quarta pagina)

Tabella C

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti	Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	3,8571
16	3,3750
17	3,0000
18	2,7000
19	2,4545
20	2,2500
21	2,0769
22	1,9285
23	1,8000
24	1,6875
25	1,5882
26	1,5000
27	1,4211
28	1,3500
29	1,2857
30	1,2273
31	1,1739
32	1,1250
33	1,0800
34	1,0385

DISPOSIZIONI PENSIONI

(dalla terza pagina)

nell'all. F con riferimento al personale civile dello Stato, si indicano i nuovi termini di calcolo della pensione annua lorda diretta, secondo quanto previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 13 del D.L.vo in esame.

L'importo di tale pensione è determinato dalla somma di due quote "A" e "B", la prima corrispondente agli anni di servizio utili maturati al 31-12-92 e la seconda pari agli anni di servizio utili resi dal 1-1-93 alla cessazione dal servizio.

Per l'arrotondamento ad anni da operare nella quota "A" si procede con il criterio indicato all'art. 40 del D.P.R. 1092/73 portando in dotazione e sommando alla quota "B" i mesi e i giorni rispettivamente arrotondati per eccesso o per difetto. Il predetto criterio viene inoltre utilizzato per l'arrotondamento ad anni della quota "B". In ogni caso la somma della quota "A" e della quota "B" devono coincidere con il totale degli anni di servizio utili a pensione.

Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata a dipendenti che alla data del 31-12-92 possono far valere servizi utili pari o maggiori a 40 anni, ovvero pari o maggiori a quelli previsti dai singoli ordinamenti per il massimo della pensione, la pensione stessa sarà determinata sulla base della sola normativa in vigore anteriormente al 1-1-93.

La formula per la determinazione della pensione per la cessazione dal servizio successive al 1-1-93 può essere espressa come segue:

$$Pd = Ru \cdot 118\% \cdot A + Rm \cdot 118\% \cdot (A1 - A)$$

dove:
Pd: pensione diretta (a)

Ru: ultima retribuzione pensionabile stabilita dalla normativa in vigore alla data del 31-12-92.

A: aliquota di pensionabilità corrispondente agli anni di

servizio utile ai fini della misura della pensione alla data 31-12-92.

Rm: retribuzione pensionabile media risultante dall'applicazione del comma 4 dell'art. 7 alle retribuzioni pensionabili comprese nel periodo di riferimento definito nei precedenti commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7.

A1: aliquota di pensionabilità corrispondente agli anni di servizio utili ai fini della misura della pensione alla data di cessazione dal servizio. (a) Alla pensione diretta va aggiunta l'I.I.S. di cui alla L. 324/59 ai sensi della normativa in vigore alla data del 31-12-92.

A maggior chiarimento si rimanda all'esempio n. 1.

Aliquote di rendimento (art. 12)

L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, la riduzione dell'aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della L. 11-3-88, n. 67, come modificata dallo stesso art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del superamento del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione predetta.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede un graduale allineamento, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione.

Di conseguenza, come precisato nella già citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46/93, per il quinquennio decorrente dal 1-1-93 la percentuale di riduzione per le aliquote previste dall'ordinamento statale è pari al 27/50%.

La quota di retribuzione pensionabile media alla quale deve essere applicata l'aliquota di rendimenti ridotta è quella eccedente, per l'anno 1993, l'importo di lire 101.602.500 annue.

Detto importo è il risultato dell'incremento del 90% della retribuzione pensionabile base pari a 53.475.000 che costituisce il limite determinato per il 1993.

Per apportare alle aliquote di pensionabilità una riduzione pari alla metà di quella prevista per il regime generale INPS può essere applicato, nel periodo 93/97, il coefficiente 0,725.

Conseguentemente, la formula per la determinazione della pensione di cui al paragrafo precedente, per effetto della riduzione delle aliquote di rendimento, è la seguente:

$$Pd = Ru \cdot 118\% \cdot A + 101.602.500 \cdot 118\% \cdot (A1 - A) + (Rm - 101.602.501) \cdot 118\% \cdot 0,725 \cdot (A1 - A)$$

Per una migliore comprensione si fa riferimento all'esempio n. 2.

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo (art. 10)

I criteri applicativi della nuova disciplina concernente il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo saranno oggetto di successive istruzioni, considerato che essa non trova immediata applicazione.

E' opportuno precisare con riferimento al comma 8 che l'esclusione dall'applicazione delle norme in materia di cumulo previste dall'articolo in esame opera nei confronti dei titolari di pensione alla data del 31-12-93 e dei dipendenti che ottengono il trattamento di pensione nel corso del 1994 a condizione che abbiano maturato i requisiti contributivi utili ai fini del trattamento medesimo alla data del 31-12-93.

Trattamenti di pensione da attribuire nel corso dell'anno 1993

Per l'anno 1993 gli Uffici competenti, in attesa di apportare modifiche alle procedure alle procedure in uso, possono provvedere alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione sulla base delle norme in vigore al 31-12-92. Tale

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 12/10/1993 - Stampato il 15/10/1993

circostanza dovrà essere evidenziata in calce ai provvedimenti stessi, che, pertanto, restano suscettibili di variazione positiva o negativa per effetto dell'applicazione della nuova normativa.

Per quanto attiene, infine, all'applicazione di benefici che comportano aumenti di retribuzione all'atto della cessazione dal servizio, quali quelli combattentistici, o conseguenti a promozioni alla qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo, si fa riserva di apposite istruzioni per la loro attribuzione con riferimento alla quota "B" del trattamento di pensione.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare e conoscenza dei dipendenti Uffici i contenuti della presente circolare.

(Il Ministro)

La circolare n. 46 del 28 aprile 1993 del Ministero del Lavoro riguardante la retribuzione pensionabile e le aliquote di rendimento sarà pubblicata nel prossimo numero.

Elezioni subito

(dalla prima pagina)

gli altri partners (che concordano), afferma che nel secondo semestre del 1994 è prevista la tanto attesa ripresa economica mondiale. Per tale appuntamento dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità che ci si presenteranno. Sul fronte interno abbiamo in questo momento migliaia di posti di lavoro a rischio per le ragioni poc'anzi dette (struttura economica debole) e il settore scuola è la cartina di tornasole di scelte politiche affrettate e superficiali; ci si preoccupa di innalzare l'obbligo scolastico senza tenere in nessuna considerazione altri elementi come i contenuti dell'offerta

formativa o la diffusione sul territorio che attengono specificatamente alla qualità del servizio (salvo a parlare poi di dispersione scolastica)!

Anche noi della Federazione Italiana Scuola (F.I.S.) di fronte a questa grave situazione abbiamo inteso protestare ed indire uno sciopero (quest'ultimo più come estrema ratio di protesta che come atto risolutore dei problemi aggravati tra l'altro, dal decreto taglia classi); infatti, assisteremo nei prossimi giorni ai soliti confronti (Governo-Sindacati) per strappare qualche classe in più, ma purtroppo non di questo si tratta.

In queste pagine concludiamo qualche numero fa un articolo dicendo che purtroppo si tratta di rifondare lo Stato, come ormai viene auspicato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana; abbiamo necessità (e su questi siamo tutti d'accordo) di farlo al più presto, dotandoci di una classe politica nuova moralmente attrezzata che sappia far fronte alle nuove esigenze (lavoro, solidarietà, tolleranza, sicurezza) e che possa rappresentare per il sindacato, rinnovato nella cultura e negli uomini, un interlocutore credibile per gestire anche il settore istruzione (intimamente connesso al mondo del lavoro) come una fonte di investimento globale.

Anche la scuola, come gli altri settori, necessita di un interlocutore politico credibile e capace di mantenere gli impegni assunti che prima di essere economici sono politici; per questo il sindacato deve formulare una richiesta non più procrastinabile di elezioni politiche immediate.

Agostino Scaramuzzino

Tabella F

Aliquote per la pensione normale del personale civile dello Stato (D.P.R. 29/12/73, n. 1092, art. 44)		Anni	Aliquota
Anni	Aliquota		
1	2,33	20	44,00
2	4,67	21	45,80
3	7,00	22	47,60
4	9,33	23	49,40
5	11,67	24	51,20
6	14,00	25	53,00
7	16,33	26	54,80
8	18,67	27	56,60
9	21,00	28	58,40
10	23,33	29	60,20
11	25,67	30	62,00
12	28,00	31	63,80
13	30,33	32	65,80
14	32,67	33	67,40
15	35,00	34	69,20
16	36,80	35	71,00
17	38,60	36	72,80
18	40,40	37	74,60
19	42,20	38	76,40
		39	78,20
		40	80,00